



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO RENDE NOTO

CHE a norma l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287, sul riordinamento dei Giudici di Assise così come modificato dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;
CHE a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;

Verranno aggiornati gli albi dei
Giudici Popolari per le Corti d'Assise e le Corti di Assise d'Appello.

I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:

- 1) **I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:**
 - a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
 - b) buona condotta morale;
 - c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
 - d) Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise;
 - e) Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- 2) **Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:**
 - a) I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
 - b) Gli appartenenti alle forze armate in servizio a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dallo Stato, in attività di servizio.
 - c) I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi dei Giudici Popolari, ma che siano in possesso dei requisiti sopra indicati, sono invitati a chiedere al Commissario Straordinario l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.

Si ricorda che l'Ufficio del Giudice Popolare, una volta nominato, è obbligatorio.

Le domande d'iscrizione possono essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviate al seguente indirizzo di posta certificata: protocollo.falerna@asmepec.it

Dalla Residenza Municipale, 19.04.2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Nicoletta Francesca Pavone



COMUNE DI FALERNA
(Provincia di Catanzaro)

OGGETTO : Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello. -MEMORANDUM

A partire da aprile, i Comuni dovranno provvedere all'aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello.

Un adempimento biennale che, nel 2021, coinvolgerà tutti i Comuni.

La commissione comunale, composta dal Sindaco e da due Consiglieri, dovrà formare due elenchi integrativi, uno per le Corti d'Assise ed uno per le Corti d'Assise d'Appello, degli aventi i requisiti, stabiliti per legge, per assumere l'incarico di Giudice Popolare. Gli elenchi verranno definiti in base alle domande presentate dai cittadini ed all'iscrizione d'ufficio di quanti risultano idonei. L'incarico di Giudice Popolare è obbligatorio!

Il Sindaco dovrà disporre l'affissione dei Manifesti invito entro il mese di aprile 2021, contemporaneamente, verranno ricercati negli schedari i nominativi di tutti gli aventi cittadinanza italiana, di età compresa tra i 30 e i 65 anni, che godono dei diritti civili e politici e possiedono il titolo di studio minimo di scuola media inferiore e non sono ancora iscritti negli albi. Sono esclusi di diritto i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio ed alla Polizia, i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

Disposti i dovuti accertamenti, la commissione comunale dovrà procedere obbligatoriamente entro il mese di agosto 2021 alla definizione degli elenchi degli idonei. Parallelamente verranno definiti gli elenchi dei già iscritti all'albo che devono essere cancellati causa morte, superamento dell'età, emigrazione, perdita della cittadinanza o di altri requisiti.

Gli elenchi, 2 per le Corti d'Assise e 2 per le Corti d'Appello, verranno spediti al Tribunale entro il 10 settembre 2021. Il magistrato competente convocherà una commissione circondariale da lui presieduta e composta dai Sindaci del Circondario o loro delegati, per formare l'elenco definitivo degli idonei, con cui integrare gli albi.

Un estratto degli elenchi, unitamente ai cancellandi, sarà inviato ai comuni che lo affiggeranno all'albo Pretorio on line per 10 giorni, pubblicando contemporaneamente il manifesto invito a prenderne visione per eventuali ricorsi. Infine, il magistrato competente, dopo aver ricevuto dai Comuni l'attestazione di pubblicazione, li invierà ai Presidenti dei Tribunali di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Questi ultimi aggiorneranno in via definitiva gli albi e ne invieranno una copia ai Comuni per una conclusiva pubblicazione all'albo pretorio on line con l'affissione di un nuovo manifesto entro il 30 novembre 2021.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Luisa Mercuri

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'elenco dei **GIUDICI POPOLARI**.

Il sottoscritto/a

tel. cell. fax

valendomi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R., sotto la mia personale responsabilità,

DICHIARO

- 1) di essere nato a il
- 2) di essere residente a FALERNA in via n
- 3) di essere cittadino italiano
- 4) di esercitare la professione di
- 5) di essere in possesso del titolo di studio
conseguito presso
di nell'anno scolastico/accademico
- 6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 12 della lg. 10.4.1951, n. 287.

ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni ed integrazioni per la iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

chiede

la iscrizione in tali elenchi.

per le CORTI DI ASSISE

per le CORTI DI ASSISE E DI APPELLO

Allega copia del seguente documento di riconoscimento

FALERNA

IL RICHIEDENTE

.....

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise -
I giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

RISERVATO ALLA COMMISSIONE

Si dispone l'iscrizione della persona in argomento nell'elenco comunale permanente dei Giudici Popolari:

della Corte di Assise

della Corte di Assise di Appello

Seduta del

Il Segretario

Il Presidente